

**Regolamento delle modalità di utilizzo delle strutture sportive
in affidamento all'Azienda speciale per la Gestione
degli Impianti sportivi del Comune di Trento
(in sigla A.s.i.s.)¹**

CAPO I

Finalità e struttura del Regolamento

Art. 1

Finalità e struttura del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - i criteri per la destinazione e l'uso degli impianti in gestione A.s.i.s., nonché le utilizzazioni assentibili,
 - i criteri di classificazione degli impianti;
 - le modalità di autorizzazione e di legittimazione all'uso degli stessi da parte di utenti singoli, collettivi o comunque organizzati;
 - le modalità di pagamento delle tariffe;
 - gli obblighi e le responsabilità del soggetto autorizzato e/o legittimato nei confronti di terzi, di A.s.i.s. e dell'ente proprietario;
 - le modalità di accesso, di utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
2. Del presente Regolamento sono parte integrante e sostanziale gli allegati A), B), C), D), E) ed F) che individuano i regolamenti di settore valevoli negli utilizzi delle palestre, dei campi da calcio, degli impianti natatori, dello Stadio del Ghiaccio, del Centro Fondo Viote del Monte Bondone e delle pareti di arrampicata sportiva.
3. Per gli utilizzi collettivi degli impianti valgono le norme del presente Regolamento come integrati dai singoli regolamenti di settore qui allegati.

¹ Testo approvato con delibere del Consiglio di amministrazione A.s.i.s. n. 6/1999 dd. 8.3.1999 e n. 10/1999 dd. 31.5.1999 e successivamente integrato con delibere del Consiglio di amministrazione A.s.i.s. n. 1/2001 dd. 31.1.2001, n. 14/2002 dd. 23.10.2002, n. 3/2004 dd. 14.4.2004, n. 7/2004 dd. 9.8.2004, n. 1/2005 dd. 26.1.2005, n. 7/2005 dd. 8.6.2005.

4. Per gli utilizzi singoli valgono le disposizioni dei capi I, II, V e VI del presente Regolamento, nonché quelle dei regolamenti di settore qui allegati. Le norme dei capi III e IV si applicano ove compatibili con la natura e la struttura del rapporto intersoggettivo di utenza.

CAPO II *Principi generali*

Art. 2

Destinazione all'uso pubblico degli impianti

1. Gli impianti sportivi gestiti da A.s.i.s. e le attrezzature in essi presenti, sia affidati dal Comune di Trento che da altre amministrazioni pubbliche o da enti privati, oltre che quelli autonomamente acquisiti, sono destinati all'uso pubblico, secondo gli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale di Trento e dallo Statuto aziendale.

Art. 3

Classificazione degli impianti

1. Gli impianti sportivi sono classificati nelle seguenti categorie:
 - a) Impianti di grandi dimensioni ad interesse provinciale o comunque extracittadino;
 - b) Impianti a carattere cittadino;
 - c) Impianti di interesse circoscrizionale e intercircoscrizionale.
2. Sono compresi nella
 - Categoria a) impianti che, per loro struttura e dimensioni, per le attività particolari che vi si svolgono, per l'uso a cui in prevalenza sono destinati, servono ad assolvere funzioni anche d'interesse extracittadino, quali, in particolare, campionati nazionali e regionali;
 - Categoria b) impianti che, per loro struttura e dimensioni, per le attività particolari che vi si svolgono, per l'uso a cui in prevalenza sono destinati, servono ad assolvere funzioni d'interesse prevalentemente cittadino, quali gare, tornei e manifestazioni a livello cittadino.
3. Sono compresi nella categoria c) tutti gli altri impianti.
4. Gli impianti sportivi si classificano inoltre in:
 - I. Impianti a prevalente domanda individuale (piscine, piste per il fondo, stadio del ghiaccio, tennis)
 - II. Impianti a prevalente domanda collettiva (palestre, piscine scolastiche, campi di calcio, strutture per l'atletica e il baseball).

5. Ai fini tariffari si classificano in impianti di 1^a, 2^a, 3^a categoria.
6. Le categorie sono stabilite dal Consiglio di amministrazione su proposta della Direzione in funzione delle dimensioni, della capienza di pubblico, delle attrezzature presenti, dei servizi disponibili, degli spogliatoi, della vetustà, nonché nel rispetto delle norme tecniche conseguenti alla dimensione dell'impianto.

Art. 4

*Disponibilità degli impianti
per lo svolgimento dei campionati*

1. A.s.i.s. provvederà ad assicurare, nei limiti delle proprie disponibilità di impianti, il regolare svolgimento di tutti i campionati.

CAPO III

Rapporto di utenza

Art. 5

Termini e modalità di deposito delle istanze di utilizzo degli impianti

1. Le domande di utilizzo stagionale degli impianti devono pervenire entro i termini stabiliti annualmente da A.s.i.s. e devono essere compilate su appositi moduli predisposti e messi a disposizione dall'Azienda. I suddetti termini saranno resi pubblici.
2. Altre richieste di utilizzo successive possono essere presentate almeno dieci giorni prima del previsto utilizzo. E' in facoltà di A.s.i.s. autorizzare utilizzi trimestrali.
3. Le richieste possono essere soddisfatte compatibilmente con la disponibilità delle strutture ed i programmi già concordati.

Art. 6

Soggetti ed utilizzi autorizzabili e/o legittimabili

1. Gli impianti sportivi di A.s.i.s. e quelli di cui comunque A.s.i.s. ha la disponibilità sono dati in uso:
 - alle Federazioni sportive affiliate al Coni;
 - agli Enti di promozione sportiva;
 - alle associazioni sportive, alle società sportive, ai gruppi sportivi, alle loro sezioni, affiliati ai soggetti ed enti di cui ai primi due alinea del presente comma;
 - ai comitati, alle fondazioni, alle associazioni, alle società cooperative e altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, per le sole attività di cui al comma 2 del presente articolo;
 - al Comune di Trento ed alle sue Circoscrizioni per le attività di cui al comma 2 del presente articolo;
 - ad altri soggetti pubblici di volta in volta autorizzati in relazione alla funzione e/o alla richiesta presentata.
2. Gli impianti sportivi sono dati in uso al fine di rendere un servizio sociale e promozionale consistente in una o più delle seguenti attività sportive: agonistiche, ricreative, formative e amatoriali.

3. Negli impianti di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3, viene riservata priorità ad iniziative promosse da soggetti collettivi che svolgono attività sportive dilettantistiche e/o per attività che, benché remunerative, non abbiano scopo di lucro.
4. L'uso degli impianti deve essere compatibile con la struttura dell'impianto sportivo e deve consentire un razionale utilizzo del complesso dei beni immobili gestiti da A.s.i.s..
5. Previa verifica dei requisiti soggettivi del responsabile del soggetto richiedente, il Direttore provvede a redigere, in autonomia e secondo ulteriori criteri logico sistematici determinati annualmente dal Consiglio di amministrazione, il calendario delle assegnazioni che sarà successivamente sottoposto all'attenzione del Consiglio di amministrazione.
6. Il Direttore può disporre, ove necessario, l'assegnazione occasionale di impianti.
7. Il soggetto autorizzato e/o legittimato all'uso non può cedere l'autorizzazione ad altro soggetto, né ad altra sezione dal medesimo costituita.²

Art. 7

Presupposto per l'autorizzazione e/o la legittimazione all'uso

1. L'autorizzazione e/o il titolo legittimante vengono rilasciati quando sia possibile l'identificazione del responsabile dello svolgimento dell'attività per la quale è stata formulata la richiesta.

Art. 8

Utilizzi richiesti da Istituti scolastici

1. A.s.i.s., a suo discrezionale giudizio e compatibilmente con la disponibilità ed agibilità degli impianti sportivi di qualsiasi tipo, può accordare autorizzazione e/o legittimazione anche ad Istituti scolastici per l'espletamento di attività sportive durante l'anno scolastico.

Art. 9

Modifica, sospensione e revoca del titolo legittimante l'uso

1. A.s.i.s. ha la facoltà di modificare, sospendere, ivi compresi periodi, giorni e orari di utilizzo assentiti, o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso, nei casi in cui ciò si renda necessario per ragioni di carattere contingente, tecnico o manutentivo dell'impianto.

² Comma introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione A.s.i.s. n. 14/2002 dd. 23.10.2002.

2. A.s.i.s. ha altresì la facoltà di modificare, sospendere o revocare le autorizzazioni e/o il diverso titolo legittimante all'uso per consentire lo svolgimento di particolari manifestazioni.

Art. 10

Corrispettivo del rapporto

1. Per l'uso degli impianti sportivi di A.s.i.s. è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe stabilite.

Art. 11

Utenze occasionali. Pagamento del corrispettivo

1. Per le utenze occasionali può essere richiesto un congruo anticipo sul pagamento del corrispettivo rispetto ai termini quantificati dalla relativa autorizzazione.

Art. 12

Termini del versamento del corrispettivo

1. L'utilizzatore è tenuto al pagamento della tariffa predeterminata entro il termine stabilito da A.s.i.s..

Art. 13

Inadempimento al versamento del corrispettivo

1. L'inadempimento nel pagamento delle tariffe entro i termini stabiliti comporta:

- l'applicazione degli interessi di mora nella misura del tasso legale;
- decorsi sessanta giorni dal mancato adempimento, la revoca dell'autorizzazione.

Art. 14

Mancato utilizzo e disdetta uso dell'impianto

1. Il mancato utilizzo dell'impianto da parte dei soggetti autorizzati, per cause da questi ultimi dipendenti o per eventi naturali o meteorologici, non darà diritto ad alcun rimborso.

2. La disdetta degli utilizzi deve essere rivolta per iscritto ad A.s.i.s. con almeno tre giorni d'anticipo sulla data d'uso.

Art. 14 bis³

Modifica e disdetta uso dell'impianto

1. La modifica degli utilizzi autorizzati deve essere rivolta per iscritto ad A.s.i.s. con almeno tre giorni d'anticipo sulla prima data d'uso modificata.

³ Articolo introdotto con delibera del Consiglio di amministrazione A.s.i.s. n. 14/2002 dd. 23.10.2002.

2. La disdetta parziale o totale degli utilizzi autorizzati deve essere rivolta per iscritto ad A.s.i.s. con almeno tre giorni d'anticipo sulla prima data d'uso disdettata.
3. La modifica degli utilizzi autorizzati di cui al comma 1 del presente articolo e la disdetta parziale di cui al comma 2 del presente articolo sono accettate per un periodo minimo di quindici giorni.
4. Il Direttore A.s.i.s. può derogare i disposti di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo in presenza di due concomitanti requisiti:
 - a. utilizzi prenotati da associazioni, cooperative ed enti che si occupano di attività per disabili;
 - b. comprovate motivazioni di impossibilità di utilizzo comunicate di volta in volta.

Art. 15

Mancato svolgimento di manifestazioni

1. Il soggetto autorizzato e/o legittimato che, per motivi non imputabili ad A.s.i.s., non possa svolgere le manifestazioni programmate ed autorizzate, non ha diritto al trasferimento della sua prenotazione ad altra data.

CAPO IV

Obblighi e responsabilità del soggetto autorizzato e di A.s.i.s.

Art. 16

Esenzione di A.s.i.s. da responsabilità per danni a persone o cose

1. I soggetti individuali e collettivi (utenti) che abbiano ricevuto autorizzazione o altro titolo legittimante all'uso di impianti gestiti da A.s.i.s. sono obbligati a tenere sollevati da ogni responsabilità tanto A.s.i.s. quanto i suoi coobbligati, Amministrazione comunale e competente Autorità scolastica, per quanto concerne le palestre annesse ai plessi scolastici, per ogni e qualsiasi danno, sia diretto che indiretto, che sia comunque derivato a persone o cose - ivi inclusi atleti, dirigenti sportivi, allenatori, arbitri, ufficiali di campo, accompagnatori a qualsiasi titolo, pubblico - dall'uso degli impianti sportivi, delle pertinenze e degli spazi accessori.
2. I soggetti autorizzati o legittimati, di cui al comma 1 del presente articolo, convengono con la firma dell'autorizzazione o l'accettazione del titolo legittimante all'utilizzo degli impianti, che A.s.i.s. ed i suoi coobbligati non debbano assumere in nessun caso alcuna responsabilità inerente a danni che dovessero subire persone

o cose nello svolgimento delle attività medesime per le quali saranno adottate comunque le normali misure di sicurezza.

3. I medesimi soggetti sono tenuti a sollevare e rendere indenne A.s.i.s. ed i suoi coobbligati da ogni reclamo, azione, pretesa o richiesta, anche giudiziarie e stragiudiziarie, che potessero provenire da terzi i quali fossero o si ritenessero danneggiati in conseguenza dell'uso degli impianti.

4. Gli utenti sono tenuti, prima dell'inizio dell'attività, a segnalare agli addetti al servizio ogni e qualsiasi impedimento od inconveniente che possa causare pericolo.

Art. 17

Soggetti responsabili per danni ad impianti e attrezzature

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati sono direttamente responsabili di ogni danno che venga arrecato alle attrezzature ed ai servizi degli impianti sportivi.

2. I medesimi soggetti sono ugualmente responsabili dei danni arrecati agli impianti da parte del pubblico presente alle manifestazioni dagli stessi organizzate, nonché delle squadre ospiti.

3. Ogni autorizzazione e titolo legittimante all'uso sarà revocato in caso di mancato risanamento e ripristino dei danni causati.

Art. 18

Esenzione di responsabilità di A.s.i.s. per furti

1. A.s.i.s. ed il personale di servizio non rispondono di eventuali ammanchi o furti che dovessero essere lamentati dagli utenti degli impianti.

CAPO V

Modalità di accesso ed utilizzo degli impianti e delle attrezzature

Art. 19

Accesso agli impianti ad uso collettivo

1. L'accesso agli impianti ad uso collettivo è consentito nel numero massimo stabilito da A.s.i.s., anche in conformità alle normative e alle direttive riguardanti la sicurezza degli impianti medesimi.

2. Gli utenti degli impianti sportivi sono tenuti ad osservare le norme dei regolamenti di settore allegati al presente Regolamento e comunque a prestare la massima correttezza nell'uso delle strutture sportive, delle attrezzature e dei servizi, ad indossare tenute e calzature prescritte per ciascuna disciplina sportiva, comunque

compatibili con l'impianto e a non espletare attività che non siano strettamente quelle in relazione alle quali è stata accordata la concessione.

Art. 20

Persone autorizzate all'ingresso negli impianti

1. Possono accedere agli impianti sportivi ed ai servizi annessi solo gli utenti che ne abbiano autorizzazione o diversa legittimazione.
2. Gli iscritti ai corsi, gli atleti ed i dirigenti dei soggetti autorizzati e/o legittimati che hanno ottenuto l'uso dell'impianto dovranno, su richiesta del personale di servizio sull'impianto, essere in grado di dimostrare di appartenere al soggetto titolare autorizzato e/o legittimato.

Art. 21

Ingresso e permanenza negli impianti

1. L'ingresso e la permanenza nell'impianto ad utenza collettiva non viene comunque consentito - indipendentemente dall'assolvimento delle formalità indicate nei precedenti articoli e dunque anche in costanza di titolo legittimante -:
 - a) agli atleti od iscritti dei soggetti autorizzati e/o legittimati non accompagnati da un dirigente od allenatore;
 - b) agli studenti non accompagnati da almeno un insegnante appositamente incaricato dal Preside o Direttore dell'Istituto.

Art. 22

Responsabilità di vigilanza

1. Il dirigente, l'allenatore o l'insegnante, alla cui presenza è subordinato l'accesso degli atleti all'impianto di cui al precedente articolo 19, sono direttamente responsabili della disciplina e del buon comportamento degli atleti stessi, del rispetto dell'orario e sono quindi direttamente responsabili dei danni di cui all'articolo 17 causati alle attrezzature, agli arredi e ai servizi.

Art. 23

Ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi

1. L'ingresso ai campi di gioco, alle pertinenze e agli spogliatoi durante lo svolgimento delle normali attività di preparazione e durante lo svolgimento delle manifestazioni sportive è strettamente limitato alle persone espressamente autorizzate a norma dei rispettivi regolamenti federali.

Art. 24

Allontanamento d'autorità dagli impianti

1. A.s.i.s. ha facoltà di vietare l'accesso agli impianti o di allontanare dai medesimi chiunque tenga un contegno scorretto e turbi in qualsiasi modo l'ordine o comprometta il normale funzionamento degli impianti stessi.

Art. 25

Comportamento del personale addetto agli impianti

1. Il personale addetto agli impianti non può fornire o noleggiare agli utenti attrezzature, indumenti o quant'altro possa occorrere per lo svolgimento delle attività sportive se non nel quadro delle attività commerciali e formative predisposte da A.s.i.s..
2. Ogni forma di commercio od assistenza retribuita non espressamente autorizzata da A.s.i.s. è vietata.

Art. 26

Deposito materiali sportivi di terzi

1. Tutti gli attrezzi, indumenti ed altro materiale necessari all'attività sportiva praticata dagli utenti, di proprietà degli stessi o dei soggetti autorizzati e/o legittimati, non possono essere depositati o comunque lasciati, anche provvisoriamente, nei locali dei singoli impianti, salvi i casi in cui è rilasciata apposita autorizzazione da A.s.i.s..
2. In assenza di autorizzazione al deposito, è fatto obbligo a tutti gli utenti di provvedere al ritiro dei materiali di cui al comma 1 al termine di ogni allenamento o manifestazione.

Art. 27

Agibilità degli impianti

1. L'accesso del pubblico alle manifestazioni sportive è consentito nei soli impianti dichiarati agibili dalla Commissione provinciale di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, per gli usi, alle condizioni e nelle misure stabilite dal verbale di agibilità rilasciato dalla Commissione.

Art. 28

Divieto d'accesso agli animali

1. Non è consentita l'introduzione di animali di qualsiasi specie negli impianti sportivi e nei servizi annessi.

Art. 29

Vendite al dettaglio all'interno degli impianti

1. Le concessione dei servizi di bar, il noleggio di attrezzatura e di altri servizi non espressamente indicati nel presente Regolamento, debbono formare oggetto di appositi provvedimenti deliberativi o

contratti dei competenti organi di A.s.i.s. con riferimento alle normative vigenti in materia di rilascio di licenze od autorizzazioni di vendita al dettaglio e somministrazione di cibi e bevande.

2. Non è consentita la rivendita di tabacchi.

CAPO VI *Disposizioni finali*

Art. 30

Presunzione di conoscenza del Regolamento

1. I soggetti autorizzati e/o legittimati all'uso degli impianti non possono in nessun modo invocare l'ignoranza del presente Regolamento, che viene a formare parte integrante degli atti autorizzativi e/o legittimativi.

Art. 31

Osservanza delle norme regolamentari

1. La trasgressione delle norme contemplate nel presente Regolamento può determinare la sospensione o la revoca dell'uso autorizzato e/o legittimato nei confronti dei trasgressori.

2. La Direzione stabilisce l'idonea penalità da applicarsi graduandola in relazione alla gravità dell'infrazione e alle norme violate.

Art. 32

Norma di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa espresso rinvio alle norme del codice civile ed alle altre norme legislative e regolamentari in vigore.